



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2018-2019

Comunicato Ufficiale N°105 del 19/10/2018

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione dell'11 ottobre 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO
Componenti: CARLO CALABRIA, FEDERICA CAMPIONI, MASSIMO DE PASCALIS

RECLAMO DELLA SOCIETA' ADPOL. G. CASTELLO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PAOLETTI FEDERICO FINO AL 31/12/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.72 LND DEL 27/09/2018

(Gara: VIRTUS MOLE – G. CASTELLO del 22/09/2018 – Coppa Lazio Seconda Categoria)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.93 del 12/10/2018

Visto il reclamo in epigrafe, con cui la Società ASD G.Castello reclama la decisione assunta dal Giudice Sportivo di Primo Grado, con il Comunicato Ufficiale n. 72 del 27/09/2018, ritenendola eccessiva rispetto ai fatti realmente accaduti durante l'incontro in parola.

L'Arbitro riferisce nel proprio rapporto (rectius, supplemento) di essere stato colpito violentemente dal calciatore Paoletti Federico della ASD G. Castello con un pugno sul braccio sinistro, che gli provocava molto dolore e che lo faceva arretrare di qualche passo.

La reclamante, ascoltata in sede di audizione, negava che il proprio calciatore Paoletti Federico avesse colpito con un pugno il braccio dell'Arbitro ed escludeva, comunque, qualunque intento di violenza da parte dello stesso calciatore, riconducendo l'episodio ad un comportamento scomposto di quest'ultimo.

La Società esprimeva, comunque, le proprie scuse per quanto occorso e per le espressioni offensive rivolte dal giocatore all'indirizzo del Direttore di gara.

Osserva questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale che le argomentazioni della reclamante non sono assumibili.

Infatti, dal supplemento dell'Arbitro - parte integrante del referto arbitrale e fonte privilegiata di prova - avvalorato dalla prova documentale in atti costituita dal referto di Pronto Soccorso (dal quale risulta ai danni del Direttore di gara una prognosi di giorni 5 per "contusione avambraccio sinistro in seguito ad aggressione"), emerge una dinamica dei fatti che contraddice pienamente la versione riferita dalla società.

Per tali motivi la squalifica comminata al calciatore deve ritenersi del tutto proporzionata e congrua rispetto allo svolgimento dei fatti.

Detto ciò, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CARLO CALABRIA, FEDERICA CAMPIONI,
MASSIMO DE PASCALIS

RECLAMO DEL CALCIATORE SEFERI KLAUS (A.S.D. LAVINIO CAMPOVERDE) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.80 LND DEL 3/10/2018 (Gara: LAVINIO CAMPOVERDE – MOROLO CALCIO del 30/09/2018 – Campionato di Eccellenza)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.93 del 12/10/2018

Il calciatore Seferi Klaus ha impugnato davanti a questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale, il provvedimento del Giudice sportivo di primo grado, con il quale è stato squalificato per quattro gare effettive poiché, espulso per aver rivolto ad un assistente arbitrale espressione offensiva, alla notifica del provvedimento disciplinare appoggiava le mani sul petto dell'arbitro protestando nei suoi confronti.

Il Seferi, nella sua memoria difensiva, si riconosce autore e colpevole di un "atteggiamento non corretto, come riportato dal referto arbitrale" provocato, tuttavia, da un precedente diverbio con l'assistente, accaduto, sembra, in occasione di un'altra partita e che, a suo dire, in quella circostanza determinò lo scherno dell'arbitro, indispettendolo.

Le ragioni esposte dal Seferi non hanno motivo di essere prese in considerazione, poiché, esaminati gli atti ufficiali, questa Corte ritiene che non solo non giustificano l'atteggiamento gravemente offensivo tenuto dapprima nei confronti dell'assistente di gara e immediatamente dopo nei confronti dell'arbitro, reiterato peraltro a fine gara nei confronti di un giocatore avversario, ma , anche se fossero sussistenti, aggraverebbero persino la posizione del Seferi a causa del rancore e del pregiudizio con il quale era sceso in campo nei confronti dell'assistente di gara.

Condizione questa che è inconciliabile con le qualità morali richieste ad un calciatore, riconducibili a principi di lealtà, probità e sportività secondo i canoni della correttezza.

Questa Corte, pertanto, per tutto quanto sopra esposto

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.

Publicato in Roma il 19 ottobre 2018

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli